

- Ai Responsabile SSO Sanità Animale SUD**
Dott. M. Baldassarra

- Ai Referenti Territoriali SSO Sanità Animale Nord**
Dott.ssa G. Di Lorenzo distretto B
Dott. C. Giacomini distretto A

- Ai Dott.ri L. Di Mascio – Direttore canile Allev. Lepini**
F. Volante – Direttore Canile Iafrate

Oggetto: Consenso informato cani in uscita dal Canile Sanitario

Si trasmette il modello di Consenso informato in oggetto indicato 3.26.

Distinti saluti

Il Direttore UOC Sanità Animale
Dott. Luciano Figliozzi(*)

*Firma autografa sostitutiva con indicazione a stampa dei nominativi dei soggetti responsabili ai sensi del D.Lgs 39/93 art. 3 – comma 2

Estensore: S.S.
Responsabile del Procedimento: Dott. L. Figliozzi

[cani,canili..\randagismo\consenso informato 3.26](2)

ASL Frosinone
Via Armando Fabi snc
03100 Frosinone

Tel. 0775.8821
www.asl.fr.it
p.iva 01886690609

Dipartimento di Prevenzione
SANITA' ANIMALE
Direttore UOC Dott. Luciano FIGLIOZZI
Palazzina "G" Via Armando Fabi - Frosinone
Dipvet.arcaa@aslfrosinone.it – 0775 882263



Al Direttore Sanitario del Canile Sanitario di _____

Il sottoscritto _____ nato a _____ ()
 il ___/___/___ residente a _____ () via _____ tel _____
 e mail: _____ C.F. _____ documento di identità _____
 rilasciato da _____ il ___/___/___

in qualità di legale rappresentante dell'Associazione:

_____ con sede a _____
 via _____

di seguito "adottante/affidatario" a scopo di **cessione definitiva**

del cane gatto M F razza _____ mantello _____ microchip
 n° _____ anno _____, ricoverato presso questo Canile Sanitario,
 (altro) _____

(*barrare soltanto se l'animale rientra nella fattispecie considerata*) classificato nella scheda clinica
 come soggetto con problemi comportamentali, caratterialmente imprevedibile, potenzialmente
 pericoloso e quindi di difficile gestibilità,

DICHIARA

1. di non aver riportato condanne penali per maltrattamenti ad animali;
2. che la custodia avverrà presso

abitazione privata ricovero privato canile rifugio

via _____ n. _____ Comune di _____

con onere di immediato avviso alla parte cedente di ogni cambiamento duraturo del luogo di
 detenzione o dell' eventuale smarrimento o morte dell'animale, salvi gli obblighi di denuncia
 all'anagrafe canina nei termini di legge previsti;

3. di essere a conoscenza delle caratteristiche comportamentali dell'animale;
4. di impegnarsi al rispetto delle prescrizioni di cui all' Ordinanza 6 agosto 2013 art. 1 comma 3, con
 particolare riguardo:
 - all'utilizzo del guinzaglio a una misura non superiore a metri 1,50 durante ogni conduzione
 dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani
 individuate dai Comuni;
 - al recare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per
 l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti (*v. per approfondimenti
 l'allegato informativo unito alla presente circa la responsabilità generale nella gestione di animali da compagnia*);
5. (*In caso di animali con problemi comportamentali*) di essere a conoscenza che l'animale dovrà
 essere custodito con le debite cautele e seguito da personale qualificato;



6. (In caso di iscrizione nel Registro dei cani dichiarati a rischio elevato di aggressività, compilato e aggiornato dai Servizi veterinari) si impegna alla stipula di polizza di assicurazione da responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane, nonché all'utilizzo sia di guinzaglio che di museruola, da applicare ad esso nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico;

7. di assumere l'onere economico della custodia nonché di tutte le responsabilità civili e penali sopra descritte dal momento dell'apposizione della firma in calce alla presente richiesta, nonché di aver preso conoscenza dell'estratto "informativa Proc. 20 rev. 01", unita di seguito alla presente;

8. Il cessionario s'impegna altresì:

- ad assicurare all'animale condizioni di benessere compatibili con le caratteristiche etologiche della specie ed in particolare a garantire nell'attività di custodia il rispetto di leggi e regolamenti e la diligenza del buon padre di famiglia, al fine del benessere psico-fisico dell'animale, della sicurezza altrui e di non incorrere in forme di responsabilità per danni/lesioni di alcun genere a terzi;
- ad osservare prescrizioni regolamentari vigenti sulla struttura di ricovero destinata all'animale;

9. a) Il cessionario accetta di sostenere a proprio carico ogni e qualsiasi onere derivante dalla custodia dell'animale ed in particolare di provvedere tempestivamente alle cure necessarie, liberando la parte cedente da ogni obbligo, anche per cause antecedenti al presente affido;

b) in particolare (Nel caso in cui non sia stata ancora completata la profilassi prevista dalla DGR 43/2010 Allegato A Tab. 1 il cessionario -in relazione al carattere di eccezionalità della richiesta di affido direttamente al Canile sanitario, **ordinariamente deputato in via esclusiva a prima accoglienza, ricovero temporaneo per la stabilizzazione dell'animale, restituzione o trasferimento-** si impegna per l'appunto -a proprie spese- al completamento terapeutico delle seguenti voci:

1.3 Trattamento antiparassitario interno/esterno

1.4 Profilassi vaccinale

1.5 sterilizzazione

1.6 esami di laboratorio

1.7 accertamenti per patologia

Altro

come tale il cessionario, con la sottoscrizione della presente, dichiara di essere consapevole e di accettare quanto di cui al punto 9b), divenendo attuatore e garante dell'attività profilattico/terapeutica da ultimare, manlevando la Asl di Frosinone da qualsivoglia responsabilità in caso di mancata ottemperanza a quanto sopra dell'adottante;

10. In caso di adozione di cani imuberi, alla sopraggiunta pubertà dell'animale il cessionario potrà fare richiesta di sterilizzazione al citato Servizio veterinario o dovrà provvedere autonomamente inviando certificazione alla ASL di avvenuta sterilizzazione o aggiornamento anagrafico.

11. Il cessionario durante il periodo di affido temporaneo s'impegna a permettere a personale incaricato dalla parte cedente di verificare le condizioni di detenzione dell'animale secondo le modalità organizzative adottate e rese note dall'Ente cedente, nonché a riconsegnare a sue spese l'animale immediatamente ed incondizionatamente alla parte cedente, su semplice richiesta di quest'ultima;



12. Il cessionario s'impegna altresì, nel caso sia convenuto in giudizio da chi rivendica la proprietà dell'animale o pretenda diritti sullo stesso, a dare comunicazione al cedente della controversia.

13. di essere a conoscenza che parte la parte cedente si riserva ogni titolo riguardante il possesso dell'animale, da intendersi pertanto affidato temporaneamente in detenzione, fino a giorni 60 (sessanta) dalla data di sottoscrizione sotto riportata, allo spirare dei quali la cessione diverrà definitiva al fine della proprietà dell'animale, fatti salvi in ogni caso i diritti del legittimo proprietario in ipotesi di smarrimento;

14. Il cessionario dichiara infine di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento GDPR 2016/679 e D. lgs. n.196/03, per come novellato dal D. lgs. n.101/2018, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento relativo al presente affido ed acconsente al trattamento degli stessi da parte dell'Asl di Frosinone.

La presente autodichiarazione e manifestazione di consenso informato in relazione al punto "9b)" viene redatta in 4 copie originali (una per l'adottante, una per il Servizio veterinario della ASL di provenienza del cane, una per il Comune di provenienza del cane, una per la struttura cedente).

Si allega documento di identità del cessionario

Luogo _____ Data _____

Il cessionario _____

Il Responsabile della Struttura per l'adozione (firma leggibile) _____



Allegato: informativa "RESPONSABILITA' GENERALE NELLA GESTIONE DI ANIMALI DA COMPAGNIA E MODALITA' OPERATIVE IN ORDINE AD ANIMALI MORSICATORI E/O AGGRESSIVI" (estratto procedura ASL Frosinone UOC Sanità Animale, nr. 20 rev.01 del 19/8/2022)

DEFINIZIONI DI PROPRIETÀ, POSSESSO, DETENZIONE, RANDAGISMO, CONSIDERAZIONI SULLO STATUS

Premesso che il codice civile definisce la **proprietà** come il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo -entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico, quali ad es. la tutela degli animali di affezione, la condanna gli atti di crudeltà contro di essi quali maltrattamenti ed abbandono- e che il dettato normativo civilistico inquadra gli animali tra i beni mobili non soggetti ad iscrizione in pubblici registri, i modi di acquisto in proprietà di un cane (e la relativa prova del diritto) sono i seguenti: contratto di acquisto (fattura di acquisto), cessione gratuita¹ (scrittura privata), procedura di trasferimento di proprietà tramite Asl², procedimento di adozione.

Costituiscono elementi di mera prova indiziaria in ordine alla proprietà dell'animale, invece:

-l'iscrizione all'anagrafe regionale;

-l'attestazione di pedigree.

Il **possesso** è una "situazione di fatto" consistente, sempre secondo definizione di legge, nell'utilizzare una cosa (termine che, come sopra visto, identifica l'animale in relazione alla regolamentazione giuridica) o nel disporne nei modi e con i poteri tipici del proprietario (art. 1140 c.c.).

Il **detentore** è colui che ha la semplice disponibilità di una cosa, riconoscendone l'altrui proprietà.

△:l'insorgere della posizione di garanzia relativa alla custodia di un animale **nasce già con la sua detenzione** (Chinque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo), giusto art. 1 comma 2 OM. 03.03.2009 Min. del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali: a tal fine risulta irrilevante il dato della assenza di registrazione del cane all'anagrafe canina ovvero della mancata apposizione di un microchip di identificazione, atteso che l'obbligo di custodia sorge ogni qualvolta sussista una relazione anche di semplice detenzione tra l'animale e una data persona, in quanto l'art. 672 c.p. collega il dovere di non lasciare libero l'animale o di custodirlo con le debite cautele al suo possesso, da intendere come detenzione **anche solo materiale e di fatto**, non essendo necessario un rapporto di proprietà in senso civilistico (Cfr. Cass. Pen. Sez. IV, Sent. 25-2-2021 – 15 aprile 2021, n. 14189). Ancora, integrano fattispecie di detenzione, secondo la Cassazione penale, offrire cibo e ricovero all'animale, anche occasionalmente (Cfr. Cass. Pen. Sez. IV, Sent. 05-04-2017, n. 17145). Tale ultimo dispositivo, correlato alla presente procedura che prevede l'immediata segnalazione ad opera del cittadino al Comune di riferimento, contempera l'interesse alla salute del cane (anche al fine della profilassi/trattamento di malattie trasmissibili) con la sicurezza e l'incolumità pubblica.

Dal punto di vista civilistico, l'art. 2051 c.c., rubricato "Danno cagionato da cosa in custodia", dispone: "Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito"; l'art. 2052, rubricato "Danno cagionato da animali", prevede "Il proprietario di un animale o chi se ne serve **per il tempo in cui lo ha in uso**, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito".

Alla luce di quanto sopra, al fine di evitare qualsivoglia attribuzione di responsabilità civile e/o penale (nell'eventualità di danni e/o lesioni a terzi³), in caso di in caso di rinvenimento -a qualsiasi titolo- di un cane si dovrà, **preliminarmente e senza indugio**, segnalarne la presenza al Comune di riferimento per gli adempimenti di competenza. Sempre presso gli Uffici Comunali, qualora si intendesse prendere cura dell'animale ed ove a quest'ultimo non possa in alcun modo ricondursi un proprietario/possessore/detentore, si potranno richiedere informazioni sulla procedura di affidamento (temporaneo) o di adozione.

Servizio di cattura dei cani vaganti:

A mente della DGR n. 43/2010 punto "C", i cittadini che rinvencono un cane vagante comunicano le informazioni utili a tal fine al Comune e/o ad un organo di polizia. I Servizi Veterinari della ASL assicurano infatti il servizio di cattura e recupero di cani vaganti previa segnalazione da parte del Comune interessato e di altri Enti od organi di polizia con funzione di controllo del territorio; qualora la segnalazione sia stata fatta da Organi di Polizia non comunali, il Servizio Veterinario effettuerà la relativa comunicazione al Comune di ritrovamento del cane. Nel caso di animali vittima di incidente stradale bisognosi di cure urgenti, qualora il Comune non dia disposizione di invio presso struttura idonea a tale fattispecie, il ricovero -in particolare nelle ore notturne e festive- avverrà a cura della ditta convenzionata per il soccorso, con addebito delle spese al Comune. In presenza di elementi identificativi dei proprietari degli animali catturati o consegnati al canile pubblico, il Servizio veterinario avvertirà immediatamente del ritrovamento i proprietari medesimi, fornendo le indicazioni necessarie, quali luogo di custodia e modalità di riscatto.

Accesso agli atti: l'azienda garantisce, in funzione del superiore interesse alla salute ed alla pubblica incolumità, la conoscibilità all'interessato, al ricorrere dei presupposti legittimanti di cui alla l. 241/90, dei dati relativi all'evento lesivo, esito di contatto/aggressione e/o morsicatura, funzionali alla tutela dei propri diritti.

¹ La cessione a qualsiasi titolo di cani non iscritti all'anagrafe canina e di età inferiore a 60 giorni è vietata.

² Nel caso di variazione di proprietà è necessario compilare l'apposito modello di denuncia (L.R.34/97) presentato dal nuovo proprietario entro cinque giorni al Servizio Veterinario, che si occuperà di aggiornare i dati nel Sistema Informatico di Prevenzione nell'Area Anagrafe Canina nonché di rilasciare il nuovo certificato/attestato di iscrizione all'anagrafe. Il passaggio di proprietà può essere certificato/rilasciato solo dalle ASL, dai competenti uffici dell'Anagrafe Canina

³ Può costituire fattispecie anche il disturbo cagionato da latrati, guaiti, abbaiare, fino ad integrare, ove ricorrenti i presupposti, il reato penale di disturbo alla quiete pubblica.

